

*Associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 e iscritta nel Registro  
Prefettizio al n. 149/2002*

## **STATUTO**

*Unione Finanziarie Italiane*

### **Denominazione – Sede – Scopo**

#### ***Articolo 1***

È costituita un'Associazione volontaria fra Intermediari finanziari, Intermediari bancari e Compagnie di assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 e ss del codice civile denominata "Unione Finanziarie Italiane - Associazione fra Intermediari finanziari" e, in forma abbreviata, "U.F.I."

#### ***Articolo 2***

L'Associazione che ha la propria sede legale in Roma, Via Giovanni Severano n. 24, può istituire sedi secondarie anche di sola rappresentanza in altre città.

#### ***Articolo 3***

L'Associazione è senza finalità di lucro ed ha lo scopo:

- di tutelare, nel quadro dei principi e delle regole anche di ordine etico posti a presidio del mercato creditizio-finanziario, gli interessi generali degli Associati assumendone la rappresentanza;
- di favorire l'efficienza organizzativa, lo sviluppo tecnico ed economico-patrimoniale degli Associati, promuovendone la coesione ed il coordinamento;
- di facilitare, nell'interesse degli Associati, i rapporti con le Pubbliche Autorità e con gli Organi di Vigilanza, nonché con le altre Associazioni ed Organismi rappresentativi di interessi di categoria, collaborando alla soluzione dei problemi e tematiche ricadenti nella sfera di interesse del settore finanziario;
- di collaborare con le Autorità competenti e con le Associazioni dei settori creditizio e imprenditoriale, rappresentando le istanze degli Associati nella elaborazione di atti e provvedimenti, di qualunque natura e contenuto, di loro interesse;
- di assistere gli Associati nell'esercizio delle attività e funzioni loro demandate da leggi, regolamenti o da altre disposizioni;



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

- di realizzare e promuovere attività di studio e ricerca su tematiche di ordine giuridico-regolamentare, tecnico, economico e fiscale relative all'attività svolta dagli Associati, provvedendo, con ogni mezzo e perciò anche mediante pubblicazioni e convegni, a diffonderne la conoscenza;
- di incentivare e favorire, fermo restando il rigoroso rispetto di principi e regole di ordine etico, la crescita culturale e professionale degli addetti al sistema creditizio-finanziario, anche mediante attività di formazione;
- di elaborare codici di autodisciplina al fine di favorire le migliori relazioni degli Associati con la clientela e il pubblico;
- di promuovere e favorire scambi di informazioni, intese, accordi di interesse comune tra gli Associati o fra essi e altri soggetti economici e finanziari, ed in genere di agevolare la razionalizzazione dei servizi ed ogni forma di collaborazione;
- di svolgere, in via generale, ogni attività ed iniziativa, anche connessa e strumentale utile per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, ivi compreso l'acquisto di immobili funzionalmente strumentali.

#### **Articolo 4**

Possono assumere la qualità di socio ordinario gli intermediari finanziari e bancari, nonché le compagnie di assicurazione.

Possono assumere la qualità di socio corrispondente gli altri soggetti, che svolgano prevalentemente attività creditizia, finanziaria, assicurativa o altre attività ad esse connesse o strumentali. Non possono essere soci corrispondenti i soggetti che abbiano i requisiti per assumere la qualità di socio ordinario.

I soci corrispondenti possono usufruire dei servizi offerti dall'Associazione; essi possono assistere alle assemblee ordinarie e straordinarie senza diritto di voto.

Possono assumere la qualità di socio sostenitore i soggetti che, nel condividere gli obiettivi e le finalità dell'Associazione, sostengono finanziariamente l'Associazione nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio. Essi possono assistere alle assemblee ordinarie e straordinarie, ma senza diritto di voto.

Sulle domande di adesione si pronuncia, in modo inappellabile, il Consiglio.

I soci ordinari e corrispondenti sono tenuti all'osservanza dello statuto, del codice di autodisciplina e degli altri eventuali regolamenti e direttive emanati, nonché delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

Al momento dell'ammissione il socio deve versare la quota annua, calcolata in dodicesimi. La quota relativa agli esercizi successivi dovrà essere versata per l'intera annualità entro il mese di maggio di ciascun anno.

La determinazione della misura della quota associativa viene annualmente deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, in occasione dell'approvazione allo stato di previsione.



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

### **Articolo 5**

La qualità di socio si perde a seguito di:

- decadenza, deliberata dal Consiglio, per inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 4; contro tale deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea nel termine di giorni sessanta dalla relativa comunicazione;
- dimissioni presentate per iscritto; il recesso può avvenire in ogni tempo, purché con preavviso di sei mesi, e non dà diritto al rimborso dei contributi versati, né all'esenzione dal versamento di quelli dovuti per l'esercizio in corso;
- esclusione, per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea ordinaria col voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. Eventuali controversie, originate da esclusione dall'Associazione, saranno deferite ad un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna parte in lite, ed il terzo, di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il socio receduto o escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione nulla può ripetere dalla stessa, né può vantare diritto alcuno sul relativo patrimonio.

## **Organi**

### **Articolo 6**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Segretario Generale;
- il Vice Segretario Generale.

## **Assemblea**

### **Articolo 7**

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota sociale;.



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

L'Assemblea ordinaria si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del rendiconto annuale e dello stato di previsione del nuovo esercizio.

In via straordinaria l'Assemblea si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci ordinari.

L'Assemblea dei soci è convocata e presieduta dal Presidente.

In caso di assenza del Presidente sarà presieduta dalla persona designata dai soci ordinari intervenuti. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno da spedirsi non meno di venti giorni prima della data fissata per la riunione; è data facoltà al Presidente di procedere, in caso di urgenza, alla convocazione mediante telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in mancanza delle formalità suddette qualora siano presenti tutti i soci ordinari.

#### **Articolo 8**

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci ordinari; essa in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede legale o, altresì, presso altra sede purché nel territorio nazionale.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto munita di apposita delega datata e firmata dal rappresentante. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Per le modifiche allo statuto, ovvero per lo scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio, è richiesta, in prima convocazione, la presenza almeno della metà più uno dei Soci ordinari; in seconda convocazione, per le medesime materie, è richiesta la presenza almeno di un terzo dei soci ordinari.

Le deliberazioni dell'Assemblea, per essere valide, devono essere assunte a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni relative a modifiche da apportare allo statuto, ovvero allo scioglimento o cessazione dell'Associazione, vengono prese in ogni caso con la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti ai soci ordinari presenti o rappresentati all'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale di adunanza e, ove occorra, uno o più scrutatori.

#### **Articolo 9**

Sono di competenza dell'Assemblea:

- la determinazione delle direttive generali dell'attività dell'Associazione e dei programmi da realizzare;
- la nomina dei componenti il Consiglio;



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

- la nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti;
- la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori e del Presidente dello stesso;
- la nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri;
- l'approvazione della relazione del Consiglio sulla attività svolta durante l'esercizio sociale;
- la fissazione della misura del contributo "una tantum" e della parte sia fissa che variabile della quota annuale.
- l'approvazione dello stato di previsione e del rendiconto annuale;
- le deliberazioni riguardanti modifiche statutarie, nonché lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio;
- le deliberazioni su quanto altro sottoposto dal Consiglio o ad essa riservato dalla legge o dal presente statuto.

## **Consiglio**

### ***Articolo 10***

L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da sette a quindici membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea e scelti fra i componenti della presidenza, degli amministratori, dei direttori generali degli associati, ovvero fra personalità eminenti della intermediazione creditizia e finanziaria o del mondo accademico e della ricerca nel diritto bancario e dei mercati finanziari. Alle persone fisiche che ricoprono cariche nell'Associazione è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.

### ***Articolo 11***

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente. Si riunisce almeno due volte l'anno e quando se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante l'utilizzo di mezzi video, telematici e informatici.

Il Consiglio è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti o rappresentanti; in caso di parità di voto, è determinante il voto del Presidente; in caso di impedimento i consiglieri possono delegare altro consigliere a rappresentarli.

Ogni consigliere presente non può essere portatore di più di una delega.

Il Segretario Generale dell'Associazione esercita le funzioni di segretario del Consiglio.

### ***Articolo 12***

Spetta al Consiglio:

- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea, approvare i programmi, le iniziative e le attività



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

associative;

- formulare, nel quadro delle linee generali deliberate dall'Assemblea ove esistenti, direttive per l'attività della Associazione;
- redigere ed approvare la proposta di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- proporre all'Assemblea la misura della quota annuale.
- stabilire la misura degli eventuali contributi straordinari che gli associati sono tenuti a versare;
- nominare il Segretario Generale e fissarne gli emolumenti;
- nominare il Vice Segretario Generale e fissarne gli emolumenti;
- fissare le indennità del Presidente;
- deliberare in materia di contratti di lavoro e di trattamento economico del personale;
- proporre le modifiche statutarie da sottoporre a delibera assembleare;
- nominare commissioni definendone compiti e composizione;
- nominare comitati tecnici consultivi e propositivi, gruppi di studio e di ricerca, definendone compiti e composizione;
- emanare regolamenti, codici di autodisciplina e qualsivoglia altro atto utile per il conseguimento delle finalità dell'Associazione..

### **Articolo 13**

Il Consiglio può nominare, tra i suoi membri, un comitato esecutivo, definendone composizione, compiti e modalità di funzionamento.

### **Articolo 14**

Il Consiglio può istituire delegazioni territoriali volte alla promozione ed allo sviluppo locale delle attività proprie della Associazione, definendone compiti e composizione.

## **Presidente**

### **Articolo 15**

Il Presidente dura in carica tre anni e alla scadenza del mandato può essere confermato.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti.



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

### **Articolo 16**

Spetta al Presidente:

- convocare l'Assemblea degli associati ed il Consiglio;
- sovrintendere all'attività dell'Associazione;
- impartire istruzioni per l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Associazione;
- affidare speciali incarichi di studio e di ricerca per materie determinate anche ad estranei all'Associazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, ha facoltà di prendere le opportune decisioni per l'attuazione degli scopi dell'Associazione, riferendone alla successiva riunione dei competenti organi collegiali.

### **Articolo 17**

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempiono le funzioni il Vice-Presidente. Agli effetti dei rapporti con i terzi, l'intervento del Vice Presidente nelle sue funzioni vicarie, vale prova di assenza o impedimenti del Presidente.

Il Vice-Presidente è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Qualora la carica di Presidente o Vice-Presidente resti vacante, il successore nominato dal Consiglio, resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo che ha sostituito.

## **Collegio dei Revisori o Revisore legale**

### **Articolo 18**

Il controllo delle spese e la sorveglianza della gestione amministrativa è affidata al Collegio dei Revisori ovvero ad un unico Revisore legale.

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti scelti fra il personale degli enti associati ovvero tra persone fisiche estranee all'Associazione.

La nomina dei Revisori e del loro Presidente ovvero del Revisore legale unico spetta all'Assemblea.

I Revisori o l'unico Revisore durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori ovvero il Revisore legale accompagnano con una propria relazione il rendiconto annuale dell'Associazione all'esame dell'Assemblea.

Alle persone fisiche che ricoprono la carica di Revisore o al Revisore legale è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

## **Collegio dei Probiviri**

### **Articolo 19**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci.

I Probiviri sono scelti tra soggetti muniti di indiscusso prestigio professionale e personale e di indipendenza di giudizio. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Probiviri eleggono nel proprio seno il Presidente.

È deferita al Collegio dei Probiviri l'istruzione delle controversie relative alla perdita della qualità di socio.

## **Segretario Generale**

### **Articolo 20**

Il Segretario Generale partecipa quale segretario alle riunioni del Consiglio, ne redige i verbali e ne cura la conservazione.

Ha la direzione generale dell'Associazione e del relativo personale. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e risponde, in ordine allo svolgimento delle sue mansioni, al Presidente.

## **Vice Segretario Generale**

### **Articolo 20 bis**

Il Vice Segretario Generale sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nello svolgimento dei compiti assegnatigli.

## **Patrimonio - amministrazione**

### **Articolo 21**

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- dai contributi "una tantum" e dalle quote associative annuali versati dai soci ai sensi dell'art. 4;
- dagli avanzi di gestione;
- da eventuali contributi straordinari che il Consiglio delibera determinandone misura, modalità e tempi di versamento;

Il patrimonio complessivo, esposto nello stato di previsione approvato annualmente ai sensi dell'art. 9 dall'Assemblea, non potrà, in nessun caso, risultare inferiore a 50.000,00 euro.

Il patrimonio è indivisibile fino allo scioglimento dell'Associazione; qualora si addivenga allo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, che residuerà dalla liquidazione da eseguirsi nei modi di cui al successivo art. 24, sarà devoluto in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.





UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

### **Articolo 22**

Le disponibilità liquide di cui l'Associazione dispone devono essere depositati presso enti creditizi scelti dal Presidente.

I prelevamenti possono essere effettuati con la firma disgiunta del Presidente o del Segretario Generale.

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

Il rendiconto economico, predisposto dal Segretario Generale, viene sottoposto per l'approvazione al Consiglio e successivamente sottoposto, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio.

### **Disposizioni varie e finali**

### **Articolo 23**

Le cariche nel Consiglio e nel Collegio dei Probiviri cessano con il venir meno delle funzioni che i titolari svolgono presso gli enti di appartenenza.

Non possono essere nominati alle cariche di Presidente, Consigliere e Probiviro dell'Associazione, e se nominati decadono dal proprio ufficio, le persone fisiche e giuridiche che, comunque rappresentate, ricoprono analoghe cariche direttive in altre Associazioni di categoria con medesimo scopo e finalità.

### **Articolo 24**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento o comunque di cessazione di essa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e determinerà le modalità della liquidazione.

### **Articolo 25**

Ogni questione o controversia relativa alla interpretazione del presente statuto verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno per ciascuna delle parti in lite ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

*Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 14 giugno 2017*